

# Da fine mese scompare l'obbligo di annotare le forniture di stampati

**D**al 30 maggio scompare l'obbligo di annotazione delle forniture di stampati fiscali da parte degli utilizzatori. Dalla stessa data le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati a effettuare la rivendita dovranno trasmettere in via telematica alle Entrate, entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, i dati relativi alle forniture effettuate nel trimestre precedente nei confronti dei rivenditori o degli utilizzatori degli stampati.

Fino al momento della trasmissione — che potrà essere effettuata direttamente o tramite gli intermediari (articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/98 — i dati dovranno essere annotati dalle tipografie e dai rivenditori, prima della consegna degli stampati, in un registro delle forniture gestito

anche con sistemi informatici. I dati dovranno essere disponibili per i controlli. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati e i tempi di attivazione del servizio di trasmissione saranno stabiliti con un provvedimento del direttore delle Entrate.

Questi sono gli effetti dell'entrata in vigore dell'articolo 3 del Dpr 404/01, che ha soppresso i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto delle Finanze 29 novembre 1978 e il comma 8 dell'articolo 6 del Dpr 695/96. Dal 30 maggio dunque gli utilizzatori di ricevute fiscali, scontrini manuali e bolle d'accompagnamento non saranno più tenuti alla "presa in carico" degli stampati. Rimarrà comunque l'obbligo di richiedere per iscritto la fornitura degli stampati fiscali da parte degli acquirenti utilizzatori e dei rivenditori.

**PAOLO ADRIANO STELLA**